

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

**N. 708**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori MODOLO, GUBBINI, BALDELLI e FARDIN**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1994**

---

**Esenzione di giochi, giostre e tornei storici dal pagamento  
dei diritti d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633**

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di estendere agli enti ed alle associazioni, non aventi scopi di lucro, che, in molti comuni italiani, in omaggio a tradizioni secolari vivamente sentite dalle popolazioni, gestiscono le manifestazioni di carattere storico, la esenzione dal pagamento alla Società italiana autori ed editori (SIAE) dei cosiddetti diritti d'autore, previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633.

Come sicuramente è noto, tali iniziative vengono assunte da enti, spesso diretti solo da volontari e da giovani, da associazioni di cittadini la cui costituzione risale ad epoche molto lontane da noi, da fondazioni e da altri organismi similari, e possono essere realizzate faticosamente, ogni anno, soltanto sopportando oneri finanziari sempre più elevati, senza che vi sia alcun concorso da parte della pubblica amministrazione, di qualsiasi livello.

In qualche caso, i promotori hanno dovuto persino interrompere il ciclo annuale, in mancanza di adeguate risorse finanziarie ed a fronte di oneri derivanti da una legislazione che, giustamente, in fatto di misure di sicurezza, ha appesantito il carico derivante da alcuni obblighi sul piano organizzativo.

Si tratta, inoltre, di manifestazioni che, spesso, si identificano con la storia della

città dove si svolgono e che, in qualche occasione, mentre rinverdiscono iniziative culturali legate alla vita di quei territori, suscitano nelle giovani generazioni motivi di interesse ben lontani da quelli di un noto e galoppante consumismo.

Per questo e per altri motivi ancora, come quello di considerare anacronistico riferirsi a diritti d'autore quando si tratta di manifestazioni popolari che affondano le loro radici nel '500, nel '600 ed anche prima, appare opportuno non gravare di oneri fiscali quelle iniziative che si svolgono, come detto, senza fini di lucro.

Tale, infatti, non può essere inteso il semplice pagamento del biglietto, quando avviene, per accedere nei luoghi dove le manifestazioni vengono realizzate e non vi è certamente finalità lucrativa nemmeno nella raccolta delle sponsorizzazioni necessarie per sopportare i vari costi di gestione.

Onorevoli Senatori, in particolare, si tratta di esentare dal pagamento alla SIAE quei soggetti, legalmente riconosciuti, che gestiscono giostre e tornei cavallereschi storici: un numero limitato in tutto il territorio nazionale, che garantisce all'erario una entrata tributaria assolutamente risibile e, viceversa, una uscita, per gli organizzatori, che, in qualche caso, diventa una ragione per arrendersi a disperdere, così, antiche e nobili tradizioni.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente:

«Non sono altresì soggette al regime di cui al primo comma le manifestazioni relative a giochi, giostre e tornei storici, quando sono organizzate da enti, fondazioni ed associazioni non aventi fini di lucro».

